

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 052/14
D.D. 21.11.2014

Oggetto:

L.R. 5/2007, art. 63, co. 1.
L.R. 52/1991, art. 32, co. 4.

Comune di Codroipo.
Variante n. 66 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di adozione n. 36 del 25/8/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il comune di Codroipo è dotato di Piano regolatore generale comunale (PRGC) adeguato al PURG e alla LR 52/1991, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24/4/1998, confermata esecutiva con DPGR n. 0383/Pres. del 30/10/1998; successivamente sono state approvate diverse varianti, delle quali si menziona la n. 25 finalizzata, tra l'altro, alla revisione e reiterazione dei vincoli, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 16/9/2005, confermata esecutiva con DGR n. 81 del 20/1/2006.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 23 della LR 5/2007, i vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti, stante l'entrata in vigore il 9/2/2006 della variante n. 25 al PRGC di cui sopra.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Consiglio comunale di Codroipo, con deliberazione n. 61 del 29/6/2007, ha approvato le direttive per la predisposizione di varianti al PRGC.

Con deliberazione n. 36 del 25/8/2014 il Consiglio comunale di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. 52/1991, la variante n. 66 al PRGC.

Con nota prot. n. 19162 del 11/9/2014 l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale - la documentazione relativa alla variante in oggetto.

Tale documentazione è pervenuta allo scrivente Servizio in data 19/9/2014 e l'avviso di adozione della variante n. 66 al PRGC è stato pubblicato sul BUR n. 44 del 29/10/2014.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. 29062 del 15/10/2014, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, ha comunicato, con nota prot. 11387 del 6/11/2014, per quanto di competenza, di non ravvisare nulla da eccepire in ordine alle previsioni della variante stessa, salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. 29063 del 15/10/2014, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, non ha, a tutt'oggi, espresso alcun parere.

Il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia ha espresso, con nota prot. 0011102/P del 10/4/2014, parere *"favorevole sulla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica n. 66 al P.R.G. del Comune di Codroipo, relativamente alla modifica delle norme di attuazione per la zona omogenea D4 "attività estrattive" e le condizioni geologiche del territorio."*

A proposito della procedura di VAS, il Consiglio comunale nella deliberazione di adozione dà atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 80 del 31/3/2014, ha stabilito l'esclusione dal procedimento di VAS in quanto le previsioni della variante non inducono impatti significativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di incidenza, il Consiglio comunale, nella propria deliberazione di adozione, fa proprie le conclusioni dell'elaborato "Verifica dell'incidenza significativa dei contenuti della variante n. 66 al PRGC su SIC/ZPS" e cioè che le previsioni della variante in oggetto non avranno incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000 e che, di conseguenza, non è da attivare la procedura di valutazione di incidenza.

CONTENUTI ED ESAME DELLA VARIANTE

La presente variante ha per oggetto esclusivamente la modifica della normativa che sostiene la vigente zona omogenea D4 destinata alle attività estrattive per rendere conforme allo strumento urbanistico comunale il progetto di coltivazione e di recupero ambientale della Cava Parussini localizzata a Casali Loreto ai fini del successivo rilascio, da parte del competente Servizio geologico, delle prescritte autorizzazioni alla coltivazione della cava stessa. Al riguardo si precisa che il succitato progetto di coltivazione ha già ottenuto il parere favorevole (decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2520 del 15/11/2013) nel procedimento di Screening di VIA.

Ciò posto, si rileva che la modifica proposta dalla variante riguarda unicamente la zona D4 afferente la Cava Parussini ed è finalizzata - fermo restando il perimetro della zona D4 introdotto con la precedente variante n. 56 al PRGC - a consentire l'estrazione del materiale ghiaioso fino ad una quota di m 47 slm in deroga alla norma in vigore su tutto il territorio comunale preordinata ad assicurare un franco di 1,5 m sopra il livello di massima escursione della falda freatica.

La variante precisa comunque che con il recupero ambientale finale è previsto l'innalzamento fino a m 50 slm: quota che risulta superiore a quella di massimo innalzamento raggiunto dalla falda.

In merito alla modifica normativa sopra descritta, preso atto dei pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Servizio geologico sulla presente variante nonché dalla competente Direzione centrale ambiente ed energia sul progetto di coltivazione e di recupero ambientale, si ritiene di non formulare riserve vincolanti.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale di non formulare riserve, ai sensi dell'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, in ordine ai contenuti della variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale del comune di Codroipo, adottata con deliberazione consiliare n. 36 del 25/8/2014.

F.to dott.ssa Magda Uliana

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE